SENATO DEL REGNO

SOPRA IL DISEGNO

DI

CODICE PENALE

DISCORSO

DEL SENATORE

EDOARDO DEODATI

PRONUNCIATO

NELLA TORNATA DEL 13 NOVEMBRE 1888.

VENEZIA
PREM. STAB TIP.-LIT. FERRARI, KIRCHMAYR E SCOZZI.
1888.

SENATO DEL REGNO

SOPRA IL DISEGNO

DI

CODICE PENALE

DISCORSO

DEL SENATORE

EDOARDO DEODATI

PRONUNCIATO

NELLA TORNATA DEL 13 NOVEMBRE 1888.

VENEZIA
PREM. STAB TIP.-LIT. FERRARI, KIRCHMAYR E SCOZZI.
1888.

Onorandissimi Colleghi

Secondo io ne penso, la essenza e la sostanza del Codice penale sta tutta nel libro primo, perchè è desso che fissa il sistema e stabilisce i principî. Il libro secondo ed anche il terzo non sono che l'esplicazione, ovverossia l'applicazione del sistema; e se mi fosse permessa una figura, direi che la parte seconda, cioè il libro secondo con il terzo è propriamente una tariffa di voci e di misure.

Il momentoso lavoro dei quattro commissari della vostra Commissione speciale chiarisce la bontà e l'eccellenza del progetto del Codice, che lo fan tanto raccomandabile e degno di plauso; bontà ed eccellenza giustamente glorificate da molti discorsi che avete sentito in quest'aula e più particolarmente da quelli proferiti dall'onor. Massarani e dall'onor. Lampertico. Al quale ultimo ed in questo momento, sentomi in dovere di professare riconoscenza; perchè egli affrontando e discutendo una grande e formidabile questione, la considerò sotto taluni speciali aspetti per cui, non esito a dirlo, ne rimasero scosse, e molto, talune mie vecchie convinzioni, e perchè nel tempo stesso fecemi tranquillo intorno ad un forte dubbio ch'avevo, e

ch'era stato accresciuto, da alcune assai gravi parole dell' onor. senatore Vitelleschi.

Debbo ora dire al Senato, che mancami parole sufficienti a ringraziarlo adeguatamente dell'inaspettato altissimo onore che mi ha fatto, quando volle associare la mia povera persona a quella splendida falange di valorosi uomini che compongono la Commissione speciale del Senato.

Non lo dissimulo; sento un nobile orgoglio di potere anch' io, benchè ultimo, figurare fra i cooperatori della grande opera legislativa che l' onorevole Zanardelli ha il merito di avere preparato all' Italia, e la quale ora sta per diventare un fatto compiuto.

La bontà e l' eccellenza del Codice nella sua essenza, quale è fatta manifesta, non impedisce però che vi siano discrepanze di vedute e divergenze d'opinioni sopra di alcune voci ed intorno ad alcune misure: locchè per nulla toglie e per nulla affievolisce la bontà dell' intero e complesso sistema.

Ciò, ognun lo vede, non potea mancare tosto che si pensi alle immense difficoltà che s' incontrano nella formazione d' un Codice per la giustizia punitiva. E tutti ricordano le sapienti parole di Pellegrino Rossi che dedicò stupende ed eloquenti pagine della classica sua opera a dimostrare le enormi difficoltà d' ogni maniera che si frappongono nella composizione e nella redazione della legge penale.

E perciò era quasi impossibile che a fronte della grande massa e multiformità delle occorrenze da doversi disciplinare, non si producessero discrepanze e divergenze di vedute.

E la relazione le accenna; le accenna tutte con scrupolosa fedeltà, anche in quei pochissimi casi nei quali forse sarebbe stata autorizzata a non tenerne conto, attesa la troppa esiguità della manifestatasi minoranza.

Sempre rispettoso alle maggioranze tutte, devo esserlo particolarmente verso la grande maggioranza di questa Commissione alla quale ho l'onore di appartenere.

Ciò non ostante, ed animato dalla benevolenza che altre volte il Senato volle concedermi, mi faccio animo ad esporre, sopra di pochi temi, alcuni miei pensieri che non furono condivisi dal più gran numero degli illustri commissari.

Farò breve discorso intorno a codesti argomenti, dichiarando, anzitutto: che il vero movente per cui imprendo ad esprimere i miei pensamenti, si è il grande mio interessamento a che il progetto del Codice presenti il minor numero possibile di grinze, per così esprimermi; vale a dire che riesca ancora migliore, eliminando dallo stesso quelle poche provvisioni che, se mantenute, ne scemerebbero, a mio avviso, il pregio.

Con una concreta parola, o signori, é mio desiderio ed aspirazione, che dal Codice sparisca una nota disarmonica, e che spariscano quelli che non mi perito a chiamare due anacronismi.

E comincio dalla nota disarmonica ch' io riscontro nelle disposizioni sugli abusi dei ministri dei culti.

I principî ai quali s'inspira il progetto del Codice penale, cui, ripeto, giustamente inneggiarono tanti valorosi oratori, sono improntati, così come vogliono i tempi progrediti, a cotanto prudente e razionale mitezza, per cui parmi cosa evidente, che il punto concernente gli abusi dei ministri del culto costituisca propriamente una nota disarmonica con tutto l'insieme, e quindi, solo per ciò, amerei che venisse tolta.

Nell' educazione liberale che mi sono formata da me, uno dei miei più grandi maestri è stato il Daunou, l'autore del breve ma poderoso volume, ch' altre volte ho chiamato

e chiamo ancora il *vademecum* degli uomini completamente liberali, il libro sulle *garantie individuali.*

Quel volume egregio, sintesi delle più pure dottrine, m'ha da gran tempo infuso il sentimento divenuto in me inconcusso, per cui provo invincibile avversione verso tutto quello che, da vicino o da lontano, ha l'impronta dell'eccezionalità, che cioè si scosta dal diritto comune. Come bene ed equanimamente chiarisce quello scrittore, la giusta avversione deve egualmente estendersi così alle disposizioni eccezionali che si fanno da' governi di determinata indole, come a quelle che si prendono da governi o reggimenti d' indole opposta.

Il carattere dell'eccezionalità sarà, se si voglia, in grado mite, molto attenuato; ma per la mia subbiettività, leggendo e meditando su quelle disposizioni, pur colle modificazioni plausibili, dato il principio, egregiamente formulate nei suggerimenti della vostra Commissione, vi sento un certo odore abbastanza sensibile di eccezionalità e, dirò la parola più espressiva, di *giacobinismo.* Ed in questa affermazione ben mi conforta l'egregia parola dell' onor. Corte, con la quale francamente manifestò l' opinione ed il sentimento suoi, ch' io condivido da lungo tempo, così come li condivideva, anche per l' attestazione ch' ei ne fece, l'egregio mio concittadino l'onor. Varè.

Ben disse l' onor. Corte: che vi sono due modi di considerare la libertà: la libertà come mezzo di governo, ed è quella che tutti dovrebbero volere e che per parte mia sola amo e desidero, e la libertà come scopo immediato di governo, nell' intento di prontamente vincere tutte le resistenze, ed ottenere pronti ed immediati risultati anche nell' ordine morale.

Ora non puo disconoscersi, che, a tale scopo appunto sieno indirizzate le disposizioni in parola. Ed è propriamente questo, che costituisce quel carattere, pur attenuato

se lo volete, ripeto, ma sempre di provvisioni eccezionali, per cui non mi può tornare e non mi è punto simpatico il sistema rappresentato dalle disposizioni del progetto del Codice, pure modificate, nella forma, dagli accurati studi della vostra Commissione.

Desidero vivamente che sia eliminata questa nota che, dico ancora, disarmonica; lo desidero anche per ragione di coerenza al voto che diedi colla maggioranza del Senato nel 1877 sopra di codesto grave argomento; voto dato per le ragioni di merito, e non già per quelle d'ordine; ed oggi davvero non trovo che siansi mutate le circostanze, per potere, senza appunto mancare di coerenza, annuire a quell'ordine di disposizioni.

Io mi permetto quindi di raccomandare all'onorevole Guardasigilli di voler riprendere in esame questa questione affinchè la bella armonia del Codice non venga alterata da una sola nota che vale a turbarla.

Rammenterò per ultimo le recenti leggi inglesi repressive per l'Irlanda. A niuno è ignoto quanto gravi siano le condizioni dell'Inghilterra rimpetto all'Irlanda. L'Inghilterra la quale ha una Chiesa ufficiale, che non abbiamo noi, è in lotta, e qual lotta, colla grande maggioranza del popolo di quella vasta provincia composto di cattolici.

Il Governo sa che il clero cattolico è il più strenuo ed il più influente eccitatore degli atti di ribellione aperta ed a mano armata i quali determinarono una energica repressione.

Orbene, leggete, o signori, quelle leggi che sono speciali e davvero di eccezione, attesa la singolare gravità delle circostanze, e voi non vi troverete mai nominati i ministri del culto. Sempre si dice: *chiunque fa la tal cosa, chiunque commette il tale atto, sarà punito....* La saggezza e la prudenza degli Inglesi ha rifuggito dal fare partico-

lare menzione di una classe speciale di cittadini, in vista dell'abito che veste e del ministero che esercita.

Non mi dilungo in altre argomentazioni, perocchè non farei che ripetere cose già dette da egregi oratori che concordano col mio sentimento; e mi conforta il rilevare che finora il numero dei medesimi è abbastanza esteso.....

Senatore AURITI. Domando la parola.

Senatore DEODATI.... cosicchè mi trovo in buona compagnia. Che se poi il voto che ho espresso non potesse essere esaudito; che se per qualsiasi ragione, che non discuto, dovessero definitivamente figurare queste disposizioni nel Codice, io non ne piangerò certamente; avvegnachè mi sento ben tranquillo riguardo ai loro possibili effetti; perchè penso all'indole nostra; penso che l'Italia, ch'ha tanti privilegi, ha pur quello d'esser intimamente tollerante, com'è stabilito dall'eloquentissimo fatto che quì mai non vi furono guerre di religione; e penso che all'atto pratico non nasceranno guai, ovvero pochi ed irrelevanti. E nel pronostico sono confortato dalle statistiche comunicate dall'on. senatore Fusco, le quali stabiliscono quali risultamenti abbiano avuti i procedimenti che si sono fatti per consimile titolo.

Parlato della nota disarmonica, passo a quelli che io mi permisi e mi permetto di chiamare due anacronismi.

Il primo è quello che riguarda l'obbligo dato, e sancito con azione penale, ai coniugi separati personalmente, ossia di letto e di mensa secondo la locuzione più corretta del diritto canonico, di osservare la fedeltà coniugale.

Che l'adulterio, il quale è pur la base della letteratura drammatica di tutti i tempi e di tutti i luoghi, come ha detto Napoleone nel suo Consiglio di Stato, sia un delitto, non può venire disconosciuto se non da coloro i qual seguono le abberrazioni delle sette socialistiche. Esso costituisce la più grande delle frodi, viola un'infinità di doveri

e porta perturbazioni e conseguenze cosiffatte, che si potrebbe qualificare immorale il Codice, se desso non sancisse con l'azione penale la violazione della fedeltà coniugale; ben inteso, in permanenza del consorzio e dell'unione completa. Ma quando è intervenuta la separazione di letto e di mensa, la separazione personale, io domando in nome di qual principio giuridico richiedete ed imponete, mediante la pena, agli spôsi separati, la straordinaria virtù di mantenere, in quella condizione, la fedeltà coniugale?

Voi la potrete consigliare in nome di un'alta morale, della virtù, e ognuno di noi applaudirà, e stimerà più altamente la donna che, separata da un cattivo marito, pur osserva sempre il suo dovere morale; più ancora plaudiremo e riconosceremo per eminentemente virtuoso il marito il quale abbia scacciata dalla sua casa una donna indegna, e, ciononostante, in rispetto al passato connubio, si mantiene casto e fedele; come noi ammiriamo quella vedova o quel vedovo, che pure, sciolto il matrimonio, conservansi fedeli, tenendo, per forza di delicato sentimento, virtualmente vivo il coniuge defunto.

Ma quando i coniugi sono separati, come può pretendersi, locchè avviene nel più dei casi, di violentare la natura umana? Ma in nome di quale principio?

Senatore PIERANTONI. Per impossibilità fisiche.

Senatore DEODATI. Le ipotesi sono infinite, ma il codice non deve mai fare violenze alla natura che non siano necessarie; e la violenza fatta dal Codice non è necessaria.

Quando si parla con un buon cattolico o con un ministro della chiesa e gli si domanda: come mai voi avete tanto ribrezzo per quella soluzione così semplice, così umana, qual è il divorzio che fu sancito e voluto da Napoleone I, il quale non era certo un uomo sovversivo o che negasse la morale?

Senatore Costa. Lo fu nella sua famiglia.

Senatore Deodati. Scusate se faccio questa parentesi. Il divorzio di Napoleone seguì nel 1810. Le pagine imperiture che sono i processi verbali del Consiglio di Stato nel quale Napoleone I perorò per il divorzio, portano le date dal 1801 al 1804. (*Benissimo*)

Orbene, sapete qual'è la risposta che viene fatta a quella domanda?

Mi dicono: « Questa è una vita di espiazione; noi passiamo sulla terra e siamo destinati a soffrire in vista della felicità eterna. Che cosa sono al raffronto pochi anni di dolore? Non si può sciogliere quello che fu legato dal Cielo: ed in nome di questo sublime principio che sta sopra il mondo sensibile, noi imponiamo alla gente di soffrire perchè per quanto lunghe sieno le sofferenze, sono un attimo al confronto di un'altra vita. »

Tutto questo sarà vero, in quell'ordine di idee e di principî soprannaturali, ch'io punto non discuto.

Quello che noto e rilevo si è: che in fin dei conti, il Codice penale quando si fa a sancire una pena, e sottopone all'azione penale i coniugi che mancano alla fedeltà coniugale pur essendo in istato di sepazione legale, viene propriamente a far una parte di quel discorso: *soffrite, soffrite*, egli dice... Ma mi domando sempre: in nome di che cosa?

In nome di un'astrazione, in nome di questo: che il Codice civile ancora non ha avuto coraggio di fare un passo di più, ed ammettere il divorzio. (*Bene, bravo*)

Cosiffatti ragionari potevano essere di altri tempi e di altri Codici; perocchè non è d'uopo che io mi diffonda a dimostrarlo al Senato, basta che accenni questa proposizione. A parte l'abbandono dell'atrocità nelle pene, quale è stato il vero progresso che in questo secolo si è iniziato ed accresciuto nel giure penale? È stato quello di sepa-

rare mano a mano il peccato dal reato. Non sono molti anni che nei Codici, i quali pure passavano per civili, i legislatori aveano preteso di farsi vindici della divinità, e punivano con una pena rigorosa la bestemmia e consimili fatti.

Ora, sembra a me che nell' occasione in cui l' Italia innalza un così grande monumento alla sua sapienza giuridica e legislativa, quale è il Codice penale unico, non possa non sentirsi il bisogno, meglio, la necessità di fare un passo di più sopra questa via che è la separazione dell' azione delittuosa dall'azione la quale è soltanto peccaminosa.

E la coscienza vi risponde sicuramente: che la moglie separata dal marito, o il marito separato dalla moglie potranno bensì commettere un peccato, potranno commettere deplorevoli inconvenienze, ma non mai un reato.

Egli è perciò che io appello un anacronismo la conservazione di questo sistema nel Codice, e credo che per forza del medesimo e mantenendo cosiffatta provvisione, dopo tutto d' assai poco conto, il Codice rimanga deturpato, e che sia aperto l' àdito al rimprovero, che si è, senza buon motivo, trascurata l' occasiona di assodare un salutare progresso.

Ricerchisi ora quali argomenti la maggioranza della Commissione oppose a questo mio voto, voto che so essere da molti condiviso; per cui credo sentiremo fra poco risuonare qualche altra poderosa parola nel medesimo senso.

Essa risponde: non si crede di poterlo assecondare, perchè la separazione può cessare per effetto della coabitazione, e perchè è sempre mantenuta nel Codice civile la presunzione della legittimità dei natali del figlio nato dalla donna separata dal marito, se non interviene l' impugnativa dei natali entro il tempo determinato dalla legge.

Io non so acconciarmi a riconoscere serietà e vero valore in queste allegazioni.

I coniugi possono far cessare la separazione o colla riconciliazione espressa o colla riconciliazione tacita, - che discende dalla coabitazione. Ma che per questo? Nel giorno in cui i coniugi si riconcilieranno, si concederanno reciprocamente l'indulgenza plenaria e ritorneranno al primitivo amplesso, chiudendo ermeticamente una brutta parentesi intermedia. (*Ilarità*)

La presunzione che la legge mantiene è una presunzione non invincibile perchè non è una presunzione *juris et de jure*; ed è chiaro, che il solo fatto della separazione legale dà il mezzo di vincere la presunzione ed assicura di togliersi di dosso un figlio adulterino che comparisse, solo che s'abbia la cura e la diligenza nello spazio di tre mesi di impugnare la legittimità dei suoi natali.

Ma v'è di peggio, o signori, vi sono i danni e gravi che derivano da questa sanzione.

Io sono convinto che il Codice penale con questo suo povero inciso, poco concludente, che vuolsi mantenere e la cui ommissione non offenderebbe per nulla il complesso suo sistema, prepara de' guai non lievi. Infatti, o signori, sebbene non vi sieno statistiche ufficiali, posso assicurarvi, che vi sono testimonianze e molte, non solo in Italia ma anche in Francia, le quali fanno fede che questa sanzione penale è mezzo a ricatti, è mezzo a vessazioni; e gli avvocati che quì siedono, evocando la loro esperienza, ben possono dirvi quanti siano i casi nei quali hanno veduto: che donne separate (e ciò accade alle meno colpevoli) furono tormentate da ricatti esercitati da mariti giuocatori e crapuloni, i quali colla minaccia dell' accusa di adulterio, riescono a carpire ed a spillare ad esse danaro, speso poi nel vizio. Viceversa si sono vedute mogli indegne, le quali, perchè l'uomo non può di regola stare

senza una donna, almeno per il servizio (*ilarità*), vedendone una nella casa abitata dal marito separato, affermano ch' esso tenga la concubina sotto il tetto coniugale; e con questo pretesto, che molte volte non è che un' apparenza, si fanno ad estorcere al marito danari per mangiarseli col loro occulto amante. Questi sono casi che succedono, che si sono veduti e non raramente. Abbandoniamo l' astrazione ch' accennai; dai campi elevati ed ideali di una morale pura e virtuosa discendete nella pratica della vita e troverete ch' uopo è di abbandonare questo anacronismo.

La relazione della Commissione mi risponde soltanto, che da codesti danni è facile difendersi. Cio è presto detto; ma io vorrei che mi si desse una prova concludente e seria di questa pretesa facilità, perchè, invece, o signori, dai ricatti è molto difficile il difendersi e molte volte bisogna subirli.

Per l' indole di queste ragioni che ho brevemente esposte, reputo che, accudendo all' immensa mole di quel lavoro e mirando a tante e tante parti dello stesso assai più rilevanti, sia sfuggita all' attenzione dell' onorevole Guardasigilli, uomo eminentemente liberale e filosofo, questa menda, ossia, dico ancora, questo anacronismo, che sta nel progetto.

Il Codice penale, ripeto, non viene punto guastato e non viene punto ferito il suo suo sistema sopprimendo quella disposizione.

Laonde mi affido che usando della larghezza di poteri che gli è concessa, il guardasigilli, nell'opera di riordinamento, vorrà fare questa tenue eliminazione.

Ed ora passo ad intrattenervi sul secondo anacronismo, il duello.

Comincio col dire al mio onorevole collega il senatore Pierantoni, che discorrendo di codesto tema gli presento personalmente quella tale fotografia ch' egli ha detto di desiderare. Sarò brevissimo, ma perciò prevedo che sarò

scucito e disordinato; e voi me lo perdonerete imperocchè a voler fare un discorso ordinato e completo, su questa materia, non mi basterebbero due giorni ad esaurirla.

Quanto sia ampio il tema non è duopo lo dica a persone tanto più dotte di me, le quali ben conoscono come fra tutte le biblioteche speciali sulle svariate materie del *jus*, la più estesa e la più voluminosa è quella che attiene al duello.

Quando si pronuncia la parola duello, per poco che vi si rifletta sopra, si sente tosto affollarsi alla mente una tale quantità, disparità e diversità di concetti, tutti imprecisi, per cui non è possibile di bene raccapezzarsi.

Ognuno facilmente intuisce una certa vaga nozione del duello; ma se gli si domanda una definizione, egli sentirà tosto che gli imbarazzi sorgono da tutte le parti.

Voi conoscete quel vivace pubblicista e scrittore, dotto assai anche in questa materia, che è Paulo Fambri.

I suoi vivaci scritti, le sue conferenze sono da molti conosciute, e credo che anche alcuni di voi sieno rimasti deliziati nel sentire quello spligliato e facondo parlatore.

Egli ha tentato una definizione del duello, e nella sua recente monografia: - *Le corti d'onore* - ha detto: « che il duello è la soluzione armata di una contesa che non potè esser definita a mezzo di un giurì d'onore. »

Io ho detto al mio amico Fambri che questa definizione è impossibile ed inaccettabile, perchè parte da una presupposizione; quella che ci siano le corti d'onore come istituzione dello Stato, ed istituzione naturalmente obbligatoria, avvegnacchè altrimenti non la si comprende.

Il duello figura ancora come delitto speciale nel progetto del Codice, e la grande maggioranza della Commissione ve lo mantiene.

Ho discordato dalla stessa e non fui solo, ch'ebbi a compagno l'on. Bargoni, che una sventura domestica tiene lontano da noi. Anche in presenza del Senato io mi sento

il coraggio di domandare che nel Codice penale italiano, ed in quest'anno 1888, non figuri più il capitolo *del duello*, conformemente al vero assunto che ho sostenuto in seno alla Commissione. Studiando un po' a fondo codesto argomento, ho raccolto molte nozioni ed impressioni, per le quali sono venuto nella conclusione che intorno allo stesso regna una notevole confusione di idee e di concetti, dovuta a ciò, che s' è sempre seguito soltanto l' empirismo.

Questo, a mio avviso, sarebbe valido argomento *a priori*, per persuadere che il miglior partito è quello di cancellare addirittura il titolo del duello dal Codice penale, e quindi ricondurre le ferite e le uccisioni ch' avvengono in duello sotto il regime del diritto comune.

Non è questo un pensiero nè azzardato nè nuovo.

Tutt' altro!

Il merito di aver da gran tempo stabilito tale sistema, che tengo veramente sia il buono e giusto e logico, è dovuto all' Inghilterra: quel paese che pur ha aspettato l' anno 1819 per fare un *bill* col quale fu espressamente abolito il duello giudiziario come prova nelle cause civili e criminali.

I documenti legislativi di quella nazione su tale materia raccolti dal Blachstone, dimostrano che gl' Inglesi non hanno mai pensato a fare distinzione fra delitti nobili e delitti ignobili, e perciò trattarono il duello, inteso ad aver ragione di querele private, seguito da morte o ferite, quale uccisione o rissa ordinaria.

Anche in Francia da ben quasi un secolo fu adottato il regime del diritto comune per tutte le ferite ed uccisioni volontarie per qualunque modo avvenute. Infatti, nell' ottobre del 1791 comparve colà il primo Codice penale, ordinato ed approvato dall' Assemblea legislativa; allo stesso seguì quello sancito dalla Convenzione nazionale

nel 1794, al quale tenne dietro poi il Codice sancito da Napoleone nel 1810, che, modificato dappoi, governa ancora la Francia.

Variati sì, in molti particolari, tutti e tre que' Codici hanno egualmente mantenuto assoluto silenzio e non hanno punto nominato il duello.

È sorta la questione: se il silenzio del Codice, ossia la mancanza nello stesso della denominazione del duello, volesse significare la sua piena e totale impunità, qualunque si fossero le conseguenze derivate dal duello.

Durante il periodo acuto della Rivoluzione e durante l'Impero non si è mai dubitato intorno alla soluzione; e stanno le circolari ripetute dei gran giudici e dei procuratori generali a mostrare: che non si sono nemmeno posti in contingenza questi due punti; che il duello, finchè non aveva nessuna conseguenza, era considerato un fatto innocuo, quindi non perseguitabile; e che solo quando aveva avuto per conseguenza ferite o morte, cadeva sotto le disposizioni e le sanzioni del diritto comune.

Fu soltanto sotto la restaurazione dei Borboni che venne a mutare questa sana giurisprudenza. Mutò per la funesta influenza dell'ambiente politico fatto dalla reazione; da quella reazione, la quale stoltamente bandì la guerra alle idee democratiche di cui erano l'espressione i Codici del 1791, del 1794 e del 1810, e fece tanti conati per ravvivare le pratiche e le costumanze dell'antico regime; conseguentemente nelle alte sfere della Corte e nel mondo ufficiale ricomparve la distinzione tra delitti nobili e delitti volgari, e si volle ancora tenere il duello quale una delle prerogative dell'aristocrazia e delle classi nobili.

L'anno 1818 segna la data del mutamento nella giurisprudenza, la quale allora interpretò la legge, affermando; che il suo silenzio importava, la totale impunità del duello, qualunque si fossero le conseguenze derivate dal medesimo.

Questa trista giurisprudenza perdurò fino al 1837, cioè sette anni dopo la rivoluzione di luglio. Mutò perchè s' era cambiato l' ambiente politico e s' eran ravvivate e rafforzate le idee e le tendenze democratiche. Si fu durante l' intervallo di tempo nel quale prevalse quella giurisprudenza, che si vide il brutto spettacolo dato da Girardin, il quale dopo avere ucciso Armando Carrel, come se niente fosse avvenuto, e sicuro di aver compiuto un atto innocente, assistè ai suoi funerali e presenziò nello stesso giorno la seduta della Camera dei deputati.

Fu appunto nel 1837 che, sotto la potente parola di Dupin, le cui due requisitorie resteranno, secondo me, un monumento immortale di logica e di sapienza, che la Corte di cassazione di Francia ritenne, giudicò ed affermò: che il duello senza conseguenze è un fatto il quale sfugge alla legge penale e che invece il duello seguito da ferite o da morte è un reato contro le persone come qualunque altro; e ch' era rimesso alla prudenza dei giudici del fatto ed ai magistrati di merito apprezzare come attenuante la circostanza che la morte o le ferite erano derivate da un combattimento singolare.

Codesta sana giurisprudenza non fu mai più mutata e rimase costante dal 1837, cosicchè oggidì conta ben 51 anni di vita.

Ciò essendo sarò certamente scusato se dico: che preferisco un sistema il quale trova appoggio nell' esempio dato dalle due grandi nazioni europee, quali sono l'Inghilterra e la Francia.

Mi si obbietterà che in Francia la legge non è eseguita e resta lettera morta per le uccisioni e le ferite in duello.

Compulsate, o signori, gli annali della giurisprudenza francese e troverete molte sentenze di condanna in tali casi.

Certo bisogna distinguere i tempi. È noto che prima

delle modificazioni fatte al Codice francese del 1810 dalla legge del 1832, nessuna circostanza attenuante valer poteva a far commutare le massime pene comminate dallo stesso. Ciò ben spiega, ch' anche prima del 1818 i giurati, colá, mai non affermavano la colpabilità, perche dall' affermazione, nel caso di morte, derivava inesorabilmente la sentenza capitale.

Ma la condizione di cose. naturalmente s' è modificata subito che, saggiamente ed umanamente operando, il legislatore francese colla cennata legge del 1832 stabilì, che il concorso delle circostanze attenuanti faceva possibile la commutazione delle maggiori pene, e non mancarono le sentenze di condanna per le uccisioni e le ferite causate da duelli.

Che in codeste cause deferite alla giurìa per essere avvenute morte o gravi ferite, siano stati e sieno assai più numerosi i verdetti negativi che non i positivi, non posso non ammetterlo. Ma questo che cosa prova? Prova che l' influenza del pregiudizio, il quale pur va progressivamente diminuendo, è ancora abbastanza potente, e che il pregiudizio del duello appartiene al novero di quelli che hanno malauguratamente la vita molto lunga e molto tenace. Resta però sempre vero, che in Francia si pronunciano sentenze di condanna, poche si, anche dalle Corti d' assise, e più ancora se ne emanano dai tribunali correzionali, locchè basta.

E daccchè sono venuto ad accennare ai giudizi ed ai loro risultamenti, concedetemi di fare una considerazione d' indole generale.

Consultate le statistiche penali e quelle degli altri paesi ne' quali il duello è delitto speciale, raffrontate le nozioni non precise di quanto avviene in Francia (perchè colà non possono esservi statistiche ufficiali sul duello non essendo nominato nel Codice) e considerando i dati che la storia

ci fornisce intorno alle repressioni dei duelli ne' passati tempi, che cosa si ricava? Si ricava questo risultamento: che dei duellanti furono condannati in tutti i tempi ed in tutti i luoghi, tanto con le leggi draconiane fatte dagli editti dei re francesi, quanto con le leggi moderne, inspirate a mitezza più o men grande, come la nostra.

Le proporzioni numeriche sono eminentemente diverse. In certi tempi le morti per causa di duello, e fra una sola classe di persone, si contarono a parecchie migliaia per ogni anno, di guisa che i re di Francia più volte s' allarmarono nel veder decimata la nobiltà, ed i giudizi e condanne si contavano soltanto per centinaia.

Oggi, infinitamente minore è il numero dei duelli e non circoscritti ad una classe ristretta, ed i giudizi sono pochissimi e solo 33 se ne trovano registrati nella nostra statistica penale del 1886. Laonde la sicura conclusione è: che i *duelli* con qualsiasi sistema di repressione, rigoroso o mite, furono processati, con condanna de' duellanti, in numero assai esiguo al confronto del numero dei duelli consumati in fatto.

Ciò avvenne ed avviene perchè il duello è un reato che viene rare volte denunziato e perseguito. Ad un pregiudizio poi se ne aggiunge un altro: quello dei testimoni che si prefiggono di frapporre ostacoli all'azione della giustizia.

In un tribunale, dove fui presente non come avvocato ma quale spettatore, ho veduto ed inteso che i testimoni chiamati all' udienza hanno spiattellatamente dichiarato al presidente che non volevano dire intera la verità, che n'avrebbero sottaciuta la parte più importante. Così dessi prima di deporre facevano la esplicita confessione che sarebbero stati falsi o reticenti; e tanto il presidente quanto il pubblico ministero fecero il sordo orecchio e finsero di non sentire.

Il problema adunque a risolversi, o signori, sta tutto in questo.

Posto che il progetto del Codice penale segna un grande progresso, ed è acclamato perchè presenta una egregia e salutare riforma, è egli meglio che nello stesso sieno abbandonate le idee viete secondo le quali si riconosce nel duello un delitto speciale, delitto nobile, od è preferibile che esso accolga il sistema francese, il quale nel fatto di morte o ferite commesse a mezzo di duello, non ravvisa se non un reato comune contro le persone, lasciando al magistrato, al pari che nelle altre cause penali, apprezzare le circostanze del combattimento in riguardo alla minorazione della pena?

Io non esito a pronunciarmi pel secondo partito; e perciò interesso e prego l'onor. guardasigilli a voler riesaminare la questione sperando ch'egli metta il nostro Codice all'unissono colla legislazione inglese e francese, anzichè mantenerlo uniformato alle legislazioni, comprese le nostre vigenti, che, più o meno miti, portano l'impronta e lo spirito delle leggi germaniche.

Una cosa è sicura e certa: quella che nessuno dissente nel qualificare il duello un avanzo di barbarte, un pregiudizio ed una pratica antisociale, aggiungendovi non so quanti altri gravi épiteti: non vi è scrittore di scienze giuridiche, non vi è moralista o sociologo che non stigmatizzi nelle forme più energiche il duello. Senza ricordare la memoranda discussione che ebbe luogo in questo recinto nel 1874 sul Codice penale, nella parte che riguarda il duello, io non ho che a mettere assieme le due egregie e saglienti relazioni ministeriali che stanno a quattordici anni di distanza: quella dell'onor. Vigliani e quella dell'onor. Zanardelli, nelle quali vibratamente viene sfregiato il duello dicendolo, residuo di barbaro costume, un pregiudizio appunto antisociale e perturbatore dell'ordine morale, e nelle

quali con alto linguaggio s'afferma: che una società civile non può tollerare che l'incolumità e la vita delle persone possan essere messe in balia talvolta di capricci, il più delle volte della malevolenza e dello spirito di sopraffazione.

Orbene, onorevole ministro, io esprimo francamente la mia convinzione, che se il legislatore vuole davvero cooperare per sua parte alla successiva e lenta sparizione del duello, deve cominciare egli col rifiutargli il diritto di cittadinanza nel Codice e non riconoscerlo quale delitto speciale.

La legge, ella dice egregiamente nella sua relazione, deve reagire, deve gravitare sull' opinione, deve essere cioè una grande ammaestratrice secondo la espressione di Romagnosi.

Non v' ha dubbio che si ammaestra operando positivamente, ma è altrettanto vero che talvolta si ammaestra più efficacemente adoperando in modo negativo. Ed io perciò ritengo, che lo sprezzante silenzio serbato dal Codice francese intorno al duello, sia mezzo assai più efficace a preparare man mano la sparizione del pregiudizio, che non il suo riconoscimento, con la regolazione del duello quale un delitto speciale o un delitto nobile.

O signori, in questi tempi di avanzata democrazia, e posto che da ben un secolo è cominciata la evoluzione del ciclo democratico, non so comprendere come pensiate di mantenere una figura di reato speciale o di un reato nobile, riguardo al quale voi prevedete e disciplinate il genere e la qualità delle armi, con le quali dev' esser commesso per esser tale, e che determinate nella sciabola, nella spada e nelle pistole, escluse quelle di precisione ed a più colpi. Con quale diritto e con quale criterio giuridico voi distinguete oggidì armi nobili da armi non nobili?

Ho quì un libro ben conosciuto; è il *Codice della cavalleria* redatto dal generale Angelini.

Quell' uomo valoroso ed egregio, con questo suo lavoro,

ch' ebbe ed ha molto credito, si è proposto, fondandosi anche sull' autorità dottrinale del Chateauvillard, del Bazancourt, del Bellini, del Fambri e di tanti altri, di comporre un completo Codice italiano della cavalleria, affine di fissare le norme per disciplinare il duello, in tutti gli atti che ne sono l' occasione ed in tutte le minute sue fasi, quale una vera istituzione sociale regolare. Ma per l'animo suo rettissimo non potè non presentare una sostanziale contraddizione.

Sentite in fatti che cosa scrive il generale Angelini:

« Il duello non è che un avanzo di barbarie, un pregiudizio feroce, una assurda illusione, giacchè non è vero che, come si pretende, esso abbia a riabilitare il colpevole ed a cancellare una offesa, a punire un offensore; non riabilita il colpevole poichè un calunniatore, un mentitore, un cattivo soggetto insomma anche se si batte coraggiosamente le mille volte, rimane pur sempre un essere spregevole ».

Senatore Pierantoni. Ma questi non li lasciamo battere. *(Mormorio).*

Presidente. Non interrompano!

Senatore Deodati... Soggiunge poi: « Non cancella un' offesa giacchè se l' offensore, anzichè fare le dovute scuse, persiste nell' offesa fino al punto di sostenerla colle armi alla mano, la aggrava a mille doppi, di guisa che non la può cancellare neanche a prezzo del suo proprio sangue; e tale scopo sarà poi anche meno raggiunto se il sangue sparso sarà quello della persona offesa. Non punisce l' offensore perchè talvolta accade che la sorte delle armi volga per l' offensore ».

A proposito della quale ultima proposizione dirò: che l'on. Pierantoni nella parte del suo discorso sul duello ci ha presentato un tipo particolarissimo ed assai raro di duello, ossia di motivo di duello; al qual caso allude pure anche

l'onorevole Guardasigilli nella sua relazione, là ove dice: che in delicatissimi casi non si può ricorrere neppure ad un giurì d' onore. Già si capisce tosto a quali casi ed a quali occasioni si alluda. Non vi preoccupate, o signori, di questi rarissimi casi perchè dessi difficilmente vengono in luce.

Ma se poi succede che il caso venga messo in mostra da colui ch' è il più interessato a tenerlo occulto, ed avvenga uno scontro, punto non esito a ravvisare un uomo di assai cattivo gusto in colui, il quale crudelmente offeso, va a cercare querela all' offensore del suo onore; perchè così operando darà probabilmente occasione di ricordare quella bella stampa inglese la quale rappresenta il marito offeso spirante con la spada ancora nella mano, trafitto da quella del suo offensore, e la quale porta la sottoposta ironica leggenda: *Io muoio soddisfatto !*

V' ha di più, o signori. Nel documento che ho ancora in mano leggo che l' opinione pubblica concede l' onore delle armi soltanto al gentiluomo.

Buona o cattiva la locuzione e la definizione che vi segue, è certo che dessa rappresenta una data opinione. Ed a me pare davvero una canzonatura che dopo un secolo di crescente impero delle idee democratiche si faccia ancora la distinzione tra gentiluomini e non gentiluomini, e si tenga il duello un delitto con figura speciale, con figura nobile, soltanto per una classe..... (*Interruzione dell' onorev. Pierantoni*).

PRESIDENTE. Prego di non interrompere.

Senatore DEODATI. Risponderà dopo, onorevole Pierantoni.

...... per una classe di persone, la quale poi non potrebbe nemmeno essere determinata.

Riassumendo: leggete i moderni scrittori italiani sul duello, consultate le effemeridi, richiamate le conversazioni, e troverete che il duello secondo il purissimo tipo

presentato dall' onorevole Pierantoni è estremamente raro. Ora la legge non s' occupa dei casi rarissimi che possono avvenire una volta in una serie di anni. E se domandate che cosa, ed all' atto pratico, sia d' ordinario il duello, deve rispondersi: che è un assassinio simulato; e voi avrete assai difficilmente il mezzo di distinguere la pratica malvagia dal duello leale. Il più delle volte non si riscontrano se non atti di violenza, atti di sopraffazione, mediante i quali si vuol togliere di mezzo degli incomodi avversari. Al qual proposito tengo utile l' osservazione: che, con grande diversità di proporzioni ed altre variazioni specifiche, sempre s' è manifestato un fenomeno d' indole eguale, in relazione ai combattimenti singolari. Studiate le statistiche giudiziarie ed altri documenti, e troverete: che i duelli sono più numerosi in quelle regioni dove vi sono più elementi inquieti, e che la loro frequenza aumenta nelle epoche e nei momenti nei quali gli spiriti sono eccitati da certe questioni irritanti; locchè corrisponde a quanto avveniva in Francia ne' secoli passati; che cioè ai tempi della Lega e della Fronda, e quando rivivevano analoghe perturbazioni, i duelli crescevano smisuratamente, e non erano punto rari i casi ne' quali riuscivano simulati assassinî.

Un solo sistema è semplice, vero e schietto. Ricordo la felice frase di Treillhard, proferita quando gli fu richiesto perchè il Consiglio di Stato nella sua relazione sul Codice penale, non s' era occupato della materia del duello e non aveva fatto parola intorno alla ragione del silenzio della legge: « Noi non abbiamo voluto fargli l' onore di nominarlo », rispose il Treillhard, ed ha risposto assai bene; e questa egregia risposta contiene tutta la verità.

Mi rammarico molto invece di vedere in oggi che mentre la relazione premessa al progetto dice: la legge non deve mai transigere col pregiudizio, le disposizioni del Codice costituiscono appunto una transazione col pregiudizio

stesso, cadendo fatalmente in molte incongruenze, prima di tutte quelle che ora mi farò ad esporre.

Il progetto del Codice penale presentato nel 1874 stabiliva due qualifiche costitutive del reato speciale; il passaggio preliminare della insorta questione attraverso un giurì d'onore, e la regolazione delle condizioni del combattimento per mezzo di testimoni o secondi, con l'intervento degli stessi nello scontro. La prima qualifica fu abbandonata, e non figura nel progetto attuale, perchè appunto s'è chiarita l'impossibilità della sua attuazione. Rimane quella soltanto dell'intervento dei testimoni.

Ebbene: dacchè avete imprescindibile bisogno dei testimoni perchè la loro presenza costituisce l'elemento essenziale che vale giuridicamente a qualificare il duello a reato speciale - a reato nobile, com'è, domando, che si puniscono i testimoni e son tenuti per complici di un reato, essi che rendono cotesto servigio?

Se invece, o signori, seguendo il sistema del Codice penale francese voi non nominate il duello, e non guardate se non al fatto delle conseguenze, ferite od uccisioni, in qualunque modo cagionate, anche i testimoni o secondi cadono naturalmente sotto l'impero del diritto comune, ed allora non incontrerete la difficoltà e toglierete la incongruenza, perocchè ben soccorreranno le comuni e nette teoriche della complicità e dell'attentato.

Ad ogni modo, e nel caso ch'abbia a mantenersi una figura speciale di reato, preferirei sempre il sistema del Codice sardo il quale diceva: « V'è reato di duello quando al seguito della sfida accettata, sfidante e sfidato compariscono sul terreno » e quindi non s'incarica della sfida e dell'accettazione; fatti codesti che anche secondo la teorica ordinaria e comune, sono meri atti preparatori ancora lontani e perciò non perseguitabili. Anzi mi parrebbe giusto fare un altro passo su di questa via, e fare del tutto im-

punito il duello rimasto incruento, perocchè allora altro non è se non un esercizio di scherma affatto innocente, ovvero un giuoco od una commedia.

Questi fatti furono la ragione dell'ironico assunto del Dumas, così argutamente riferito dall'onorevole senatore Massarani; secondo il quale appunto i duelli seri con esiti esiziali dovevano andare impuniti e dovevano, al contrario, essere severamente castigati i duelli fatti per ischerzo: quelli cioè fatti colla palla di sughero ravvolta in una foglia di stagno, con quella confezionata mediante fine limaglia di ferro riunita da mastice leggero, o con qualsiasi altra mistificazione. Io direi invece: si lasci ognuno libero di mandare od accettare sfide e combattere di tale maniera, perchè non vi ha che un giuoco di puerile vanità, affinchè i giornali scrivano poi: « I signori A. e B. sono andati sul luogo scelto insieme ai testimoni C. e D.; ivi hanno scambiatò due colpi di fuoco e l'onore fu dichiarato soddisfatto ».

La legge non deve curarsi di tutto questo; e quanto a me vorrei che la legge penale trascurasse del tutto non solo i duelli assolutamente incruenti ma anche quelli nei quali, adoperando la graziosa espressione di Alfonso Karr, il sangue sparso è tanto poco, che intingendovi una penna, desso non basta a scrivere il processo verbale che dichiara l'onore soddisfatto.

Quello che è certo si è, che colle disposizioni sul duello voi date luogo ad una minuta e pericolosa casistica, e che mentre voi imprecate al pregiudizio e dichiarate di non voler transigere col pregiudizio, in realtà ed infine dei conti, altro non fate che una solenne transazione col medesimo, avvegnachè lo riconoscete e lo disciplinate.

E con quali risultati sperabili? Nessuno: perocchè tutti sono d'accordo in ciò: che una legge sul duello di regola non ha verun serio effetto, che come non l'ebbero le leggi draconiane passate, non l'avrà nemmeno adesso la nostra;

chè ognuno riconosce, come già accennai, che il numero dei duelli denunziati ai tribunali fu ed è semppe infinitamente esiguo, al paragone di quelli che in fatto succedono.

Non vi è altro a fare se non se aspettare dal lento travaglio del tempo e della civiltà la sparizione del pregiudizio; e con questo, lo ripeto, che la legge s' astenga dal cooperare a mantenerlo.

Prima di por fine al mio dire amo di presentare un'altra considerazione.

Havvi in questa matèria confusione d' idee e di concetti vecchi i quali non si attagliano coll' odierna civiltà e collo spirito democratico dominante. Ma oltre questa àvvi a mio avviso, un' altra particolare deplorèvole confusione, ed è quella per la quale non si vuole fare netta e recisa distinzione fra i militari ed i borghesi.

Fino a tanto che non sarà assodata la persuasione che dee farsi in questa materia un trattamento essenzialmènte diverso fra la gente appartenente alla milizla e la borghesia, assai difficilmente potremo trovare un bandolo, e non sarà dato di fruttuosamente pensare all' attuazione di quelle istituzioni che in altri paesi hanno apportato notevoli profitti.

Nei militari tutto è eccezionale, l' ha detto e dimostrato benissimo il collega senatore Lampertico, allorchè parlò intorno alla pena di morte.

In quel mondo tutto è eccezionale, e possono non essere avvertite ed anche tollerate, come necessarie, talune contraddizioni non ammissibili altrove.

Per la grande funzione che esercita, per la sua alta missione e per la particolarità della sua vita deve riconoscersi anche presentemente, forse sempre, nell' ordine militare una classe a parte: colla sola differenza al confronto del passato, ch' oggi vi si si entra e vi si esce standovi

temporariamente, mentre in altri tempi gli ufficiali vi appartenevano per la ragion della nascita.

In quel mondo è bene che sia anche esagerato il punto d'onore. Là si pratichi pure il duello, e se reato, dovrà esser reato speciale e così giudicato dai giudici militari. Là infine potrà, anche appo noi, farsi quello che ha fatto la Prussia colle sue Corti di onore istituite colle note ordinanze del 1844.

Codesta salutare istituzione può immaginarsi soltanto nella milizia e per la milizia; perchè c'è una classe di persone le quali obbediscono quando loro venga imposto di portare anzitutto le loro querele al comandante del rispettivo corpo, che ha la missione di convocare la Corte di onore permanentemente stabilita ed organizzata.

Nella Prussia e negli altri paesi dove fu adottata quella istituzione, si fece quasi insignificante il numero dei duelli fra gli ufficiali; e la estrema rarità degli stessi, riuscì autorevole e salutarissimo esempio per l'ordine civile.

Anch'io, come l'on. Pierantoni, farò un appello al ministro della guerra e gli dirò: Se volete per parte vostra efficacemente cooperare a distruggere il pregiudizio del duello, fatte con decreto reale un'appendice al regolamento, colla quale sia vietato agli ufficiali di accettare l'incarico di testimoni per duelli fra civili.

Tutta la milizia, posso assicurarlo, accetterebbe assai di buon animo cosiffatta provvisione, perché ogni ufficiale si sente assai a disagio quando viene richiesto di mescolarsi quale testimonio o secondo in un affare fra civili; ma non può rifiutarsi per la speciale condizione in cui egli si trova; per cui sarebbe ben contento se soccorresse una disposizione regolamentare a vietarglielo, all'ombra della quale potere, anzi dovere declinare l'invito.

Mi avvedo ora di essere andato più in là dei confini che m'avevo proposto cominciando questo discorso. Volevo

fare un dispaccio telegrafico ed ho scritto invece una lettera; ma confido che mi sarà fatto condono.

Perciò altro non aggiungo anchè perche trattasi di tema intorno al quale basta ricordare brevemente alcuni argomenti, chè gli altri facilmente presentansi alla mente di tutti voi.

Io mi sono permesso di rammentarli perche non è in oggi soltanto che manifestai francamente la mia convinzione, che sia propriamente un anacronismo il vedere comparire ancora il capitolo sul duello nel nuovo Codice penale.

Onor. Zanardelli, ella ben sa che io mi sento altamente onorato della benevolenza ed amicizia che mi concede, e che io professo per lei riverente affetto, e che se con tutta sincerissima coscienza ho espresso il desiderio, che sia tolta una nota discordante, e che siano cancellati due anacronismi, ciò feci nell' intento, che il suo Codice diventi ancora migliore o che una foglia di più possa unirsi alla corona che Ella riceverà per aver dotato l' Italia di un Codice penale unico. (*Bene, bravissimo. Vivi applausi*).